



COMUNICATO STAMPA LAV – 26 maggio 2011

**DIVIETO DI “SCARICA-BARILE” PER IL SANZIONAMENTO
DELL’OMMISSIONE DI SOCCORSO DEGLI ANIMALI INCIDENTATI
LAV RICONOSCIUTA RIFERIMENTO SUL CAMPO DELLA POLIZIA STRADALE**

Importante disposizione impartita dal Direttore del Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con la Circolare del 18 maggio scorso. La norma che con l’articolo 31 della Legge 120 del 2010 sanziona chi, causando o essendo coinvolto in un incidente con uno o più animali coinvolti, non si ferma e non assicura il soccorso degli animali feriti (<http://www.lav.it/index.php?id=1596>) *“deve essere oggetto di una più puntuale e scrupolosa applicazione da parte degli agenti”* affinché *“in qualsiasi caso di segnalazione di tali illeciti da parte di persone che vi hanno assistito, siano tempestivamente attivate, in quanto possibile, le ricerche dei veicoli dei responsabili, utilizzando le stesse tecniche operative degli analoghi casi in cui oggetto dell’illecito siano le persone”*. *“L’attività di contestazione degli illeciti amministrativi può, infatti, essere realizzata anche attraverso un accertamento indiretto del fatto, allo stesso modo in cui la stessa attività è formalizzata per tutti gli altri illeciti amministrativi commessi in occasione di un sinistro stradale al quale non abbia assistito materialmente l’agente accertatore”*.

La stessa Circolare sensibilizza inoltre gli agenti sulle novità legislative per il contrasto del traffico dei cuccioli dall’Est introdotte dalla Legge 201 del 2010 e indica nella LAV, vista anche la recente e positiva esperienza nel campo dei trasporti di carattere zootecnico, un riferimento sul campo anche per incontri formativi e di supporto *“per le Forze di Polizia che operano sulle strade. (...) Un’occasione di prezioso arricchimento per il personale della Polizia Stradale”*.

26 maggio 2011

Ufficio stampa LAV 06 4461325 – 3391742586 www.lav.it

IN CALCE LA CIRCOLARE IN COMMENTO



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 18/05/2011

Prot. 300/A/4631/11/108/29



187316

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

OGGETTO: Disposizioni per la protezione degli animali che si trovano sulle strade di cui all'art. 189 C.d.S, come modificato dall'art. 31 della Legge 120/2011.

Legge 4.12.2010 n. 201, recante "Disposizioni in materia di trasporto di animali da compagnia, in attuazione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia".

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO

CESENA

L'art. 31 della Legge 120/2010 ha introdotto significative novità in materia di tutela degli animali che si trovano sulla strada.

Infatti, l'art.189, comma 9-bis, punisce il comportamento del conducente che, dopo aver provocato un incidente da cui derivano danni per gli animali d'affezione, da reddito o comunque protetti, non si ferma e pone in atto misure idonee per assicurare il soccorso degli animali feriti.

La stessa norma punisce, sia pure in misura più modesta, anche l'omissione degli obblighi sopraindicati posta in essere da persone diverse dal conducente responsabile che sono comunque coinvolte nell'incidente, (es. altri soggetti coinvolti nell'incidente).

L'importante disposizione, che serve ad accrescere la tutela degli animali, deve essere oggetto di una più puntuale e scrupolosa applicazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

da parte dei dipendenti Uffici che dovranno essere opportunamente sensibilizzati affinché, in qualsiasi caso di segnalazione di tali atti illeciti da parte di persone che vi hanno assistito, siano tempestivamente attivate, in quanto possibile, le ricerche dei veicoli dei responsabili, utilizzando le stesse tecniche operative degli analoghi casi in cui oggetto dell'illecito siano le persone.

L'attività di contestazione degli illeciti amministrativo può, infatti, essere realizzata anche attraverso un accertamento indiretto del fatto, allo stesso modo in cui la stessa attività è formalizzata per tutti gli altri illeciti amministrativi commessi in occasione di un sinistro stradale al quale non abbia assistito materialmente l'agente accertatore.

La Legge 4 dicembre 2010 n. 201, ratificando e dando attuazione alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ha dettato disposizioni in materia di trasporto di tali animali.

Infatti, nella movimentazione gli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi membri ed in provenienza da Paesi terzi debbono:

- essere muniti di passaporto come da Regolamento CE 998/2003;
- essere identificati tramite sistema elettronico (microchip);
- essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Nel passaporto devono essere attestati dal veterinario, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

La normativa ha vietato l'introduzione nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta di cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

La LAV, Lega Anti Vivisezione, in collaborazione con l'Associazione Animals'Angels e con il patrocinio di questo Ministero e del Ministero della Salute, ha realizzato una pubblicazione che si propone lo scopo di fornire un aggiornato supporto informativo per gli operatori del settore, indispensabile per svolgere un'efficace azione di controllo e contrasto alla movimentazione, in ambito comunitario, di cani e gatti.

Il manuale, che sarà distribuito al più presto a codesti Uffici, oltre ad illustrare la normativa europea e nazionale, fornisce utili procedure di controllo. Infatti dal mese di ottobre 2004 sono entrate in vigore le nuove disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la movimentazione tra Paesi membri dei cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti da Paesi terzi, nel territorio comunitario.

A fine di illustrare nei dettagli la normativa in questione, la predetta Associazione ha manifestato sin da ora la propria disponibilità a partecipare a titolo gratuito e senza oneri per l'Amministrazione, con propri qualificati rappresentanti, ad incontri informativi e di supporto per le Forze di Polizia che operano sulle strade e che potrebbero essere tenuti direttamente presso gli Uffici di Polizia.

Ritenendo che tale collaborazione possa costituire un'occasione di prezioso arricchimento per il personale della Polizia Stradale, codesti Uffici, nell'ambito dell'attività di aggiornamento professionale e previe dirette intese con la stessa Associazione, vorranno programmare incontri teorico-pratici sulla materia avvalendosi del contributo e dell'esperienza dei rappresentanti della predetta Associazione. Referente per la LAV è il sig. Roberto BENNATI, che può essere contattato presso la sede di Roma dell'Associazione sita in via Piave, 7 tel.06/4461325.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Sgalla

aV